

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott. Roberto Varisco

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Carmen Cirigliano

	<p>Comune di TRECATE SETTORE COMMERCIO</p>
	<p>ANNO 2012</p>
	<p>DISCIPLINA PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Articolo 8 della L.R. 29 dicembre 2006, n.38</p>
	<p>CRITERI COMUNALI</p>
	<p>Delibera C.C. n° 15 del 03/04/2012</p>
	<p>Relazione illustrativa</p>

INDICE

1 – Norma di riferimento

2 – Finalità e obiettivi

3 – Metodo

4 – La rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

5 – Zone di insediamento

6 – Raccordo con gli strumenti urbanistici

7 – Limiti di insediamento

8 – Le conclusioni riassuntive finalizzate.

1 – Criteri Comunali: normativa di riferimento

I criteri comunali che disciplinano l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ispirati dalle finalità e dagli obiettivi riportati nel capo successivo, devono essere **obbligatoriamente redatti** nel rispetto dell'articolo 8 comma 4 della LR del 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", come confermato dall'articolo 1 comma 3 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

Questo ultimo recita, infatti, testualmente :

*"I Comuni entro 180 gg. dall'entrata in vigore del presente atto e nel pieno rispetto dei contenuti, **adottano**, sentito il parere delle organizzazioni delle imprese del settore, dei consumatori e delle categorie dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale, i "Criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di seguito denominati "criteri".*

Così secondo gli indirizzi, vale a dire le "linee guida" tracciate dal provvedimento della Giunta Regionale, ogni Comune definisce le proprie azioni programmatiche, pur considerando che il termine indicato non ha valore assoluto, bensì ordinatorio. La stessa Direzione Regionale competente in materia, infatti, ha successivamente provveduto ad emanare una nota interpretativa in data 13.12.2010, a cui richiamarsi per la stesura dei criteri comunali.

Le azioni programmatiche non saranno più basate su una ingiustificata pianificazione quantitativa dell'offerta, ovvero sul rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite, poiché questa scelta sarebbe in contrasto con gli interessi generali.

I limiti alle **nuove aperture**, ai **trasferimenti di sede** e agli **ampliamenti della superficie** di somministrazione saranno invece guidati da principi di tutela degli interessi pubblici dominanti, quali le ragioni **di salute pubblica, di sicurezza e di tutela dell'ambiente**.

Così che per permettere il realizzarsi delle tre fattispecie elencate si dovrà dimostrare che l'attività rispetta una precisa sequenza:

- a) la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" per il locale d'esercizio;
- b) il possesso di parcheggi secondo standard calcolabili;
- c) le norme sull'impatto sulla viabilità;
- d) le norme che tutelano i beni culturali, ambientali e paesaggistici;
- e) le norme sull'impatto acustico;
- f) le norme sull'atmosfera;
- g) le norme sulla tutela del paesaggio;
- h) le norme sulla sicurezza degli impianti e sulla prevenzione incendi;
- i) le norme sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti;
- l) le norme sull'assenza di barriere architettoniche.

2 – Criteri comunali: finalità e obiettivi

L'entrata in vigore, in applicazione dell'articolo 8 della LR 38/2006, della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n° n. 85-13268, pubblicata sul BUR n° 8 del 25 febbraio 2010 intitolata "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.*" completa il quadro dispositivo che permette di portare a regime la programmazione di settore, con l'intervento personalizzato dei singoli Comuni.

Dal comma 2 dell'articolo 1 si traggono **le finalità** che hanno ispirato gli indirizzi regionali e che devono oggi ispirare i criteri comunali:

(omissis...)

2. *Gli indirizzi generali ed i criteri si ispirano ai seguenti principi:*

- a) *la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;*
- b) *la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla fruibilità dell'offerta ed alla sicurezza dei prodotti;*
- c) *l'evoluzione tecnologica dell'offerta al fine di un innalzamento della qualità dell'offerta;*
- d) *il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione della qualità e della professionalità delle imprese;*
- e) *la valorizzazione e la salvaguardia del servizio nelle aree urbane, rurali e montane;*
- f) *la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, della tutela della sicurezza urbana e dell'ordine pubblico.*

Nell'articolo 3 si leggono invece **gli obiettivi** dell'intervento della Giunta Regionale che devono accompagnare il lavoro delle Amministrazioni Comunali:

1. *Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge regionale di disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, i presenti indirizzi generali e criteri perseguono i seguenti obiettivi:*

- a) *favorire la modernizzazione della rete in modo che si realizzino le condizioni per il miglioramento della sua produttività, della qualità del servizio e dell'informazione al consumatore;*
- b) *favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio, in modo che sia facilitato l'accesso per tutte le fasce della popolazione, anche attraverso la presenza di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili a differenti tipologie di offerta;*
- c) *orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, al fine di migliorare la produttività del sistema e la qualità del servizio reso ai consumatori, nel rispetto dell'integrità dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico regionale e promuovendo la rivitalizzazione dei centri urbani;*
- d) *favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio in modo tale che i consumatori, potendo scegliere tra differenti alternative di localizzazione e di tipologie di esercizi, esercitando le loro preferenze, inneschino la dinamica concorrenziale nel sistema;*
- e) *coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana, nonché i procedimenti relativi al rilascio dei permessi a costruire e denunce inizio attività in materia edilizia, sia per favorire la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel quadro di un sistema decisionale condiviso, sia per evitare situazioni di offerta immobiliare contrarie ai principi della libera concorrenza.*

2. *Gli obiettivi di cui al comma 1 si realizzano attraverso il completamento e la riqualificazione della rete attuale.*

I due articoli – come è evidente – ricalcano l'intelaiatura degli analoghi articolo 1 della DCR 563-13414 in materia di commercio in sede fissa e tendono ad allineare i "**principi**" e gli "**obiettivi**" di entrambi i settore d'esercizio.

3 – Criteri comunali: il metodo di redazione

La fase preliminare all'elaborazione dei veri e propri criteri e delle relative disposizioni passa attraverso la ricomposizione degli aspetti generali e di dettaglio, che caratterizzano il sistema della somministrazione di alimenti e bevande sul territorio, qui rilevati e commentati in proiezione specifica.

La ricostruzione del quadro sul territorio permetterà una più razionale ed organica lettura delle priorità di sistema e l'allineamento della rete distributiva di servizi di somministrazione con quella del commercio in sede fissa all'interno di addensamenti e localizzazioni riconosciuti.

La metodica di lavoro segue in dettaglio la redazione di:

- 1 – una **relazione illustrativa** in cui sono evidenziati l'assetto della rete, i luoghi di insediamento esistenti e previsti degli esercizi di somministrazione e la linea di raccordo tra i criteri e la pianificazione urbanistica;
- 2 – i veri e propri **criteri**, ovvero l'articolato della programmazione comunale;
- 3 – le disposizioni sui **procedimenti di settore**;
- 4 – una **tavola di completamento** del lavoro programmatico che evidenzia la posizione della rete sul territorio e le zone di insediamento individuate.

Dal punto di vista sistematico i criteri vertono – nello specifico – sulla regolamentazione delle istruttorie relative alle "autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione e sulle SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della l.r. n. 38/06 e del successivo art. 12 c. 8..."

Le fattispecie soggette all'applicazione dei criteri sono infatti:

- 1 – le nuove aperture (anche stagionali) soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 9 della LR 38/2006;
- 2 – i trasferimenti di sede (anche stagionali) soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 9 della LR 38/2006;
- 3 – gli ampliamenti della superficie di somministrazione (anche stagionali) soggetti a SCIA come previsto dall'articolo 12 della LR 38/2006.

Non sono al contrario soggette all'applicazione dei criteri le istruttorie relative:

- 1 – ai subingressi o meglio ai cambi di titolarità;
- 2 – alle autorizzazioni temporanee;
- 3 – alle attività di somministrazione di alimenti e bevande elencate nell'articolo 8 comma 6 della LR 38/2006.

4 – La rete degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ELEMENTI GENERALI

La rete degli esercizi di somministrazione del Comune di **Trecate**, come si ricava dai dati forniti dal Settore Commercio è costituita da complessivi **n°63 esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande suddivisi come segue secondo le dimensioni di superficie e secondo le classificazioni tipologiche introdotte dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 luglio 2003, n. 9/R:

- a) esercizi di tipologia 1: somministrazione di bibite, caffè, panini, tramezzini, brioches surgelate sottoposte a doratura, toast, piadine e prodotti similari, cioè alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento;
- b) esercizi di tipologia 2: somministrazione di alimenti di cui alla lettera a) e, in aggiunta, prodotti di gastronomia da intendersi come:
 - 1) alimenti preparati in esercizi autorizzati ,conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento;
 - 2) piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione;
- c) esercizi di tipologia 3: somministrazione di alimenti di cui alle lettere a) e b), con attività di preparazione alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda;
- d) esercizi di tipologia 4: attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale.

La maggioranza degli esercizi ha predisposto la **propria attività aziendale** offrendo un servizio bar. A seguire, in ordine di quantità , troviamo la presenza di numerosi locali che offrono una ristorazione classica (ristoranti – pizzerie); si rileva la presenza di pasticcerie e locali con offerta mista e tavola fredda.

Infine e solo a titolo di informazione aggiunta sul territorio del Comune di Trecate si rileva , in base ai dati dell' Osservatorio Regionale del Commercio 2011, la presenza di **6 circoli privati** la cui attività è riservata agli associati, non si rilevano esercizi di **agriturismo**.

POSIZIONE DELLA RETE COMUNALE

Le attività di somministrazione sono disposte nel territorio di Trecate in particolare modo nel nucleo storico e nelle zone immediatamente limitrofe. Troviamo una discreta presenza di esercizi lungo le strade di principale percorrenza e in cui vi è anche una maggiore concentrazione di negozi. La maggior parte degli esercizi sono individuabili all'interno di A.1, altri lungo l'asse viario delle due A.3 .

Altri esercizi ancora sono localizzabili nelle aree A.5 e nell'area dell' L.1 . Gli esercizi rimanenti si dispongono lungo il resto del territorio del comune di Trecate, con collocazioni che prediligono i maggiori assi stradali o zone limitrofe agli addensamenti e alle localizzazioni riconosciuti. Un certo numero di esercizi è presente in modo significativo anche nella frazione di San Martino.



LOCALI STORICI

In sintonia con l'articolo 23 della DCR 563-13414/99 che recita:

*"Le attività commerciali si svolgono nel rigoroso rispetto dei beni culturali e ambientali individuati dai comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale n. 56/1977, successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico), e soggetti a specifiche prescrizioni di conservazione. **I comuni, con apposito regolamento** individuano tra tali beni anche parti del tessuto commerciale o singoli esercizi commerciali, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico, ubicati nell'ambito degli addensamenti commerciali A.1., A.2. e A.3. (addensamenti storici rilevanti, addensamenti storici secondari, addensamenti commerciali urbani forti), così come individuati all'articolo 13, al fine di evitarne lo snaturamento e l'espulsione, in sintonia con quanto prescritto dall'articolo 6, comma 3, punto c) del decreto legislativo n. 114/1998."*

l'articolo 7 comma 2 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n° 85-13268, prevede che i comuni individuino direttamente nei propri criteri (e non in apposito regolamento) gli esercizi di somministrazione che hanno valore storico o artistico.

A differenza del commercio in sede fissa, qui tuttavia per il lavoro di individuazione viene richiamata espressamente la **LR 34/95** che all'articolo 1 prevede: *" La Regione Piemonte individua, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, gli esercizi commerciali aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale o che costituiscono testimonianza storico culturale tradizionale e ne promuove la salvaguardia e la valorizzazione."*

Gli esercizi commerciali da individuare avrebbero dovuto essere oggetto di apposito censimento da realizzare secondo la scheda e la metodologia di rilevazione fissata dalla Giunta regionale.

L'approvazione da parte del Comune dei documenti che descrivevano sede, attività, arredi e stato di conservazione costituivano, un vincolo di destinazione d'uso per i locali e per i caratteri salienti degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e di ogni altro elemento di decoro, di arredo e di funzione descritti appunto nella relazione tecnica come meritevoli di tutela.

Il Comune di Trecate non ha **alcun locale storico** rispondente alle precise caratteristiche di cui sopra.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLA RETE

La rete sotto il profilo della concorrenza presenta strutture che hanno sviluppato caratteri diversi per quanto riguarda il tipo di offerta e di servizio e il livello di prezzi praticati ed è in grado di fornire un'offerta sufficientemente ampia per i cittadini. Gli orari degli esercizi aprono alla possibilità di ricevere una somministrazione di alimenti e bevande ben distribuita lungo tutto l'arco della giornata. L'offerta di ristorazione è in grado di attrarre anche una clientela esterna e di assicurare il servizio sia per quanto concerne la fascia oraria diurna della colazione e pranzo sia per quanto riguarda quella serale della cena.

5 - Le Zone di preferibile insediamento comunale

Definire le zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande appare come uno dei principali obiettivi di contenuto nella stesura dei criteri comunali.

L'allineamento della programmazione del commercio al dettaglio in sede fissa con quella della somministrazione di alimenti e bevande ha come obiettivo quello di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore e gli equilibrati sviluppi della rete.

Ecco perché diviene fondamentale utilizzare gli addensamenti e le localizzazioni derivati dal riconoscimento effettuato ai sensi della DCR n. 563-13414 e le successive modifiche.

A questa zonizzazione si aggiunge tuttavia per il sistema della somministrazione quella di verificare se sul territorio comunale sia possibile individuare ambiti di territorio definibili come "realtà minore a rischio desertificazione" che con le parole della regione sono:

" i comuni con meno di 3000 abitanti o le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti o i quartieri di edilizia residenziale , che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500."

Confermando infine che in ogni parte del territorio comunale non individuabile come addensamento, localizzazione o "realtà minore a rischio desertificazione", sarà tuttavia possibile attivare un esercizio di somministrazione.

Si procede pertanto individuando gli:

ADDENSAMENTI

Gli **ADDENSAMENTI** sono: "porzioni del territorio urbano o extraurbano percepite come omogenee e unitarie che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali e assimilabili ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi."

Nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione il **Comune di Trecate** ha riconosciuto nei propri criteri approvati ed esecutivi, i seguenti addensamenti:

Tipo	Descrizione	
A.1	Addensamento storico rilevante: È l'ambito commerciale di antica formazione che si è sviluppato spontaneamente intorno al fulcro del territorio comunale (Piazza principale, piazza del mercato, Chiesa Municipio e simili) caratterizzato dalla presenza di attività commerciali e di servizi non rivolte prevalentemente al vicinato e da una buona densità residenziale. È riconoscibile nell'area centrale del centro abitato e può non coincidere con la perimetrazione degli insediamenti urbani aventi carattere storico-artistico così come definiti dall'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.	Centro Storico Ampliato
A.2	Addensamento storico secondario: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. È l'ambito commerciale di antica formazione, posto all'interno del tessuto residenziale che costituisce la prima corona insediativa dell'area centrale, caratterizzato da un'elevata densità commerciale e di servizi.	Non riconosciuto
A.3	Addensamento commerciale urbano forte: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. e A.2. L'addensamento commerciale urbano forte è ogni ambito commerciale di non antica formazione, ubicato nel centro abitato caratterizzato da un'apprezzabile presenza di esercizi commerciali e di servizio e da una buona densità commerciale di contorno. L'offerta commerciale tendenzialmente completa e si contrappone in genere a quella presente negli addensamenti storici rilevanti e secondari.	A.3.1 Corso Roma A.3.2 Via Novara
A.4	Addensamento commerciale urbano minore o debole: Si riconosce in ambiti urbani che non hanno le caratteristiche per essere classificati A.1. A.2. e A.3. È ogni ambito semicentrale di non antica formazione ubicato nel centro abitato e nel tessuto residenziale del Comune, lambito o percorso da assi viari di livello urbano locale, caratterizzato da una presenza di offerta commerciale limitata alle funzioni meno rare. Gli addensamenti minori sono interclusi tra i vari tipi di addensamento.	Non riconosciuto
A.5	Addensamento commerciale extraurbano arteriale: Si riconosce in ambiti extraurbani che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1. A.2. A.3. e A.4. È ogni ambito esterno al centro abitato e al tessuto residenziale, ubicato lungo assi o nodi di traffico di scorrimento e non su strade di distribuzione interna. È sede attuale di esercizi commerciali la cui superficie di vendita può essere funzionalmente collegata a spazi dedicati all'esposizione di merci, ad attività produttive o di trasformazione, ubicati l'uno in prossimità dell'altro, spesso caratterizzati da un'offerta principalmente extralimentare.	A.5.1 A.5.2

Descrizione degli addensamenti riconosciuti e analisi della presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

A.1

Unico. Riconoscibile nell'ambito quasi coincidente con la perimetrazione del centro storico di TRECATE, è **l'ambito urbano centrale allargato**. Si sviluppa in una parte del paese denominato "Trecate vecchio", le strade principali sono Corso Roma e Via Novara.

A.3

Nel territorio di Trecate si individuano due A.3, con la sigla A.3.1 quello rappresentato da Corso Roma, con la sigla A.3.2 quello rappresentato da Via Novara.

A.5

Con la sigla A.5.1 si riconosce l'area collocata nell'area occidentale del Comune di Trecate, rappresentato dal tratto della SS 11 compreso nel margine ovest della città quasi in prossimità con il territorio del Comune di Novara. Con sigla A.5.2 quello rappresentato dalle aree che prospettano sul tratto della SS 11 compreso tra le rotoatorie della SR 11 e la SP 4 Romentino - Galliate.

Si procede poi ancora individuando le:

LOCALIZZAZIONI

LE LOCALIZZAZIONI sono: *"Singole zone di insediamento commerciale, urbane o extraurbane, esistenti o potenziali non costituenti addensamento commerciale."*

Nel rispetto dei criteri fissati dalla Regione il **Comune di Trecate** ha riconosciuto nei propri criteri approvati ed esecutivi, i seguenti addensamenti:

Tipo	Descrizione	
L.1	Localizzazioni commerciali urbane non addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5. Sono aree totalmente intercluse nel tessuto residenziale nell'ambito del centro abitato, preferibilmente lambite o percorse da assi viari di livello urbano. Sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana.	Area Coop
L.2	Localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate: Si riconoscono in aree che non hanno le caratteristiche per essere classificate A.1, A.2, A.3, A.4 ed L.1 e che non sono intercluse tra esse. Le localizzazioni commerciali urbano-periferiche non addensate sono ubicate in prossimità del tessuto residenziale, urbano esistente o previsto ed anche all'esterno. Esse sono preferibilmente lambite o percorse da assi viari di primo livello e sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei consumatori nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Possono includere eventualmente anche attività commerciali e/o di servizio preesistenti, compresi gli addensamenti A.5. Il riconoscimento è consentito quando non vi sia contrasto con il PTP e in sua assenza previa acquisizione del parere della Provincia.	Non riconosciuta


REALTÀ MINORI A RISCHIO DESERTIFICAZIONE

Le realtà minori a rischio desertificazione sono:

- a) *i comuni con meno di 3000 abitanti che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500 oppure*
- b) *le frazioni e le parti omogenee del territorio comunale urbanizzato con meno di 3000 abitanti che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500 oppure*
- c) *i quartieri di edilizia residenziale, che risultano essere caratterizzati da condizioni di marginalità economica e/o di servizi, e che sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di mt. 500.*

Sono escluse le zone di insediamento commerciale che gli artt. 13 e 14 della DCR 563-31414/99 definiscono addensamenti commerciali extraurbani A5 e localizzazioni commerciali urbano periferiche L2.

Sul territorio di Trecate **non** si rilevano le condizioni per individuare tali realtà.



6 – Raccordo tra criteri comunali e strumenti urbanistici comunali

Ai sensi dell'articolo 3 della DGR 85-13268 "**il raccordo** tra i presenti criteri e la pianificazione urbanistica locale **è indispensabile** per evitare le perdite di efficienza che potrebbero derivare da incoerenze e sfasature temporali tra le richieste di autorizzazioni e di permessi a costruire e tra la realizzazione dell'intervento e la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria"

Si richiamano in questo capitolo gli elementi essenziali di coordinamento tra le disposizioni amministrative e quelle urbanistiche, che rendono ammissibili i progetti e gli interventi relativi alle autorizzazioni e alle SCIA di settore.

In particolare ci si riferisce a:

a) Destinazioni d'uso.

L'articolo 6 della DGR 85-13268 sostanzializza che " è la destinazione d'uso "commercio al dettaglio" quella che "rende conforme gli insediamenti degli esercizi di somministrazione".

Nel rispetto delle norme della legge urbanistica regionale la destinazione **è e deve essere individuata** negli strumenti urbanistici generali e esecutivi.

Per questo si rimanda a quanto previsto nelle Norme di Attuazione del PRGC vigente.

b) Individuazione dei beni culturali ambientali e paesaggistici

Per quanto riguarda l'individuazione dei "beni culturali, ambientali e paesaggistici" da tutelare ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 in forza della normativa vigente sulla materia e per le eventuali motivazioni che limitino l'esercizio – tra le altre - delle attività di somministrazione anche non assistita, si rimanda alla normativa vigente sulla materia e alle disposizioni eventualmente contenute nella Relazione Illustrativa del PRGC e nelle relative Nda.

c) Monetizzazione del fabbisogno dei posti a parcheggio

Come espresso dall'articolo 8 comma 4 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 "*per gli esercizi di somministrazione **ubicati** negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane **A1, A2, A3, A4, L1**, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile contribuendo alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento. Il comune, nei propri strumenti urbanistici generali o esecutivi, deve prevedere apposita normativa.*

Attualmente all'interno degli strumenti urbanistici generali e in altri strumenti si rileva una norma sulla monetizzazione, integrata debitamente con atto della Giunta Comunale n. 43 del 13/02/2012, che prevede nello specifico le regole per attuare quanto prescritto anche con riferimento ad aree urbane esterne da salvaguardare all'interno della rete già esistente.

d) Individuazione degli spazi da destinare a parcheggi pubblici e privati funzionali agli esercizi di somministrazione preesistenti e previsti.

La norma viene attuata attraverso gli strumenti di programmazione urbanistica vigenti e futuri.

7 – L'individuazione dei limiti di insediamento delle nuove attività di somministrazione, dei trasferimenti di sede, degli ampliamenti di superficie

Si riportano brevemente alcuni passaggi salienti del dispositivo della sentenza del **Consiglio di Stato, sezione V, 5 maggio 2009, n. 2808:**

(omissis...)

" Di conseguenza, attesa la finalità dell'art. 3 della legge 248/2006, devono ritenersi ormai prive di efficacia, quanto meno a partire dal 1 gennaio 2007 (termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli Enti Locali), le prescrizioni della legge regionale 30/2003 (in particolare l'art. 8, commi 1, 2 e 3 della succitata legge), non più compatibili con la legge 248/2006.

Anche ammesso che l'esigenza di interventi limitativi sia collegabile alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, posto che questa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.), tra tali valori non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.

Alla stregua di tali proposizioni, che convalidano la previsione normativa di principio qui in discussione, limitazioni all'apertura di nuovi esercizi commerciali sono astrattamente possibili purché non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

I principi del Trattato e del nostro ordinamento costituzionale impongono che i poteri pubblici non interferiscano sul libero giuoco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esercenti da autorizzare in una determinata area."

Le recenti disposizioni regionali contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 individuano **delle precise linee di indirizzo programmatico** della rete, che si concretizzano nella previsione di una serie di limiti basati tra gli altri e in particolare su principi di tutela della salute e della sicurezza del consumatore, della concorrenza e della libertà d'impresa e della salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico e ambientale.

Come ulteriore e rafforzata puntualizzazione, nelle proprie note esplicative la Regione Piemonte, sottolinea che in tema di esercizi di somministrazione le norme della legge regionale e le relative disposizioni di indirizzo *"sono adeguate ai contenuti della "direttiva servizi" e conseguentemente ai principi del recente D.L.vo 59/2010"*

Ecco allora come si intende perseguire il rispetto dei limiti imponibili **a livello di criteri comunali**, per rendere ammissibili gli insediamenti di nuove attività, di trasferimenti di sede e di ampliamenti di superficie di somministrazione:

1 – Fabbisogno di parcheggi

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio e di superficie, da computare in relazione alla "superficie di somministrazione", così come definita dalla deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 all' articolo 4, **è obbligatorio e non derogabile** ai fini del rilascio delle autorizzazioni, e ai fini del rilascio dei permessi a costruire e deve essere dimostrato nei casi di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della LR 38/2006 e di SCIA in materia edilizia.

Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio non va computata la superficie di somministrazione esterna, coperta o scoperta, funzionalmente connessa all'esercizio e destinata al servizio di ristoro, non soggetta a permesso a costruire.

Per gli esercizi di somministrazione che si insediano negli addensamenti A1, e A3, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già presenti ed operanti.

Per gli esercizi di somministrazione che si insediano negli addensamenti e localizzazioni commerciali urbane A1, A3 e L1 e nei casi ulteriori previsti con deliberazione dell Giunta Comunale n. 43 del 13/12/2012, **il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile.**

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione **nell'ambito del medesimo addensamento commerciale** e localizzazione commerciale sono esclusi dal rispetto del fabbisogno dei parcheggi.

2 – Verifica di impatto sulla viabilità

Quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto dell' articolo 4 c. 1, della deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 è superiore a mq. 80 le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della LR n. 38/06 sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità il cui studio, sottoscritto e asseverato da professionista incaricato, deve redigersi ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della DGR citata.

La regola non si applica nell'ambito territoriale degli addensamenti commerciali A1.

il progetto unitario di coordinamento (PUC) previsto dall'art. 13, c.3 lett. e) e art. 14 c.4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 e smi, qualora gli esercizi di somministrazione debbano insediarsi negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2 deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo quello già approvato, che contempra la relativa dotazione di posti auto.

I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale o localizzazione commerciale sono esclusi dall'applicazione della norma sulle verifiche di impatto sulla viabilità.

Nel caso di presentazione di studio asseverato, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il Comune oppure con la Provincia, limitatamente agli esercizi di somministrazione ubicati su viabilità provinciale e regionale.

Le soluzioni progettuali concertate devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.

La realizzazione delle opere è propedeutica all'apertura al pubblico dell'esercizio di somministrazione.

Il Comune, in funzione delle caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande così come definite dal Regolamento regionale di igiene e sanità vigente, stabilisce quanto segue:

- la scelta dell'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior flusso viario così come previsto al comma 6 sub a) della deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 è lasciato alla discrezionalità del tecnico redattore, il quale deciderà in funzione del traffico generato secondo il tipo di servizio prevalente di somministrazione offerto e dell'ubicazione della zona.
- la scelta dell'arco orario giornaliero del traffico ordinario sulla base del quale deve essere effettuato il calcolo previsto al comma 6 sub b) della deliberazione Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268 è lasciato alla discrezionalità del tecnico redattore, il quale deciderà in funzione del traffico generato secondo il tipo di servizio prevalente di somministrazione offerto e dell'ubicazione della zona.

3 – Tutela dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

Va applicata attraverso la puntuale applicazione delle normative vigenti.

4 – Tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio

Le domande di autorizzazione e le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 c. 1 e 2 della LR n. 38/2006, devono essere corredate da idoneo studio che esamina e valuta le componenti

indispensabili a rendere compatibile l'insediamento dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Lo studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.

Le componenti ambientali, paesaggistiche e progettuali che rendono ammissibile la nuova apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di somministrazione, oggetto dello studio, sono le seguenti:

- a) impatto acustico: secondo le disposizioni normative vigenti;
- b) atmosfera: secondo le disposizioni elencate nell'articolo 10 comma 4 sub b) della DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13268
- c) paesaggio: qualora l'esercizio di somministrazione venga ad insediarsi in contesti paesaggistici di particolare pregio, sottoposti a vincolo paesistico - ambientale o storico - architettonico, oppure in vicinanza di SIC deve essere asseverato il rispetto delle norme del d.lgs n. 42 del 22 gennaio 2004
- d) progettuali: secondo le disposizioni elencate nell'articolo 10 comma 5 sub a.1 a.2 e a.3 della DGR 8 febbraio 2010, n. 85-13268

Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di SCIA di cui all'art. 12 c. 1 e 2 della LR 38/2006, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

5 – Altre particolari prescrizioni

Non sono previste ulteriori particolari prescrizioni.

8 - Le Conclusioni riassuntive finalizzate.

IL CONCETTO DI PIANIFICAZIONE SOSTENIBILE

La Legge Regionale 38/2006 esprime la competenza programmatica delle Regioni che ha quale obiettivo principale il favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di somministrazione.

Una programmazione flessibile non deve avere pretese di infallibilità e completezza per le innumerabili sfumature e variabili da valutare lungo il percorso e si deve confrontare con quello che si può definire uno "sviluppo sostenibile".

Il tema dello sviluppo è strettamente legato all'economia, ma l'utilizzo del termine è condizionato dal contenuto della riflessione cui si riferisce.

Negli ultimi anni, infatti, una volata ridimensionata una prima e assolutistica visione economicistica di sviluppo, se ne è sviluppata una seconda legata a una serie di variabili considerate essenziali per lo stesso processo di accrescimento. Attualmente e a partire dalla fine degli anni '80 si parla sempre più spesso di processo di sviluppo sostenibile in molti ambiti della vita sociale.

Nel 1987 il rapporto Brundtland (primo Ministro della Norvegia) elaborato nell'ambito delle Nazioni Unite introdusse questa definizione dello sviluppo sostenibile: *"Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri."*

Una definizione che a prima vista può sembrare solo intuitiva e semplicistica si fonda invece su concetti e presenta problemi importanti, che hanno dato origine a discussioni di notevole risalto attraverso l'esame di termini come "sostenibilità, capitale naturale critico, equità nella distribuzione delle ricchezze, tecnocentrismo e ecocentrismo" ed altri.

In estrema sintesi, bisogna riconoscere che la "somministrazione di alimenti e bevande" come settore economico di un paese non può andare immune da queste riflessioni.

Sembra corretto allora tentare un adeguamento della definizione di "somministrazione di alimenti e bevande sostenibile" secondo questa traduzione: ***È sostenibile la somministrazione di alimenti e bevande che soddisfa la funzionalità del servizio, con insediamenti nelle aree urbane più adeguate e senza compromettere la rete distributiva già esistente, l'ambiente e il patrimonio culturale del territorio.***

Programmare l'incremento della rete non passa più attraverso i concetti economici di "mercato" e di "produttività", non più permessi dall'ultima normativa e dal consolidamento delle posizioni della giustizia amministrativa, ma si deve tenere nel debito conto un concetto secondo cui la quantità e la qualità degli esercizi di somministrazione deve essere collegata anche all'impatto ambientale di ogni insediamento.

Nessuno può impedire in sostanza che pure utilizzando gli strumenti normativi vigenti, si introducano nella pianificazione di settore, metodi e analisi in linea con il concetto di sviluppo sostenibile e proiezioni che tendano fin da subito a privilegiare le valutazioni sull'impatto e le interrelazioni che ogni esercizio di somministrazioni crea nel tessuto del territorio in cui si inserisce.